



2024/1922

15.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1922 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2024

che stabilisce il modello per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2023/1230, la Commissione è tenuta a fornire un modello standardizzato per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), di tale regolamento, in cui siano riportate anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Un siffatto modello standardizzato garantisce condizioni uniformi per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini dell'aggiunta di categorie di macchine o prodotti correlati all'allegato I di tale regolamento, o dell'eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati da tale allegato.
- (2) È pertanto opportuno stabilire un modello da utilizzarsi da parte degli Stati membri per la raccolta di tali dati e informazioni. Ai fini di una razionalizzazione degli obblighi comunicativi, il modello standardizzato limita allo stretto necessario i dati e le informazioni da fornirsi, in particolare richiedendo soltanto dati e informazioni specifici in relazione a specifiche macchine o prodotti correlati e unicamente per le finalità specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1230, dato che tali informazioni e dati specifici per le finalità specifiche previste non sono richiesti da nessun'altra normativa dell'Unione.
- (3) Nell'ambito dei lavori preparatori del modello di cui al presente regolamento la Commissione ha svolto adeguate consultazioni e ha anche consultato il gruppo di esperti del settore.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1230,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230, gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
